

Legge regionale 6 giugno 1983, n. 31 (BUR n. 26/1983)

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER L'ACQUISTO DI MEZZI DI SGOMBERO DELLA NEVE SULLE STRADE DI MONTAGNA.

Art. 1 - Finalità

La Regione attua per il triennio 1983- 1985, interventi finanziari a favore dei comuni, comunità montane e consorzi di comuni per promuovere l'ammodernamento del servizio di sgombero della neve sulle strade di montagna secondo le modalità di cui alla presente legge.

Art. 2 - Entità di contributi

L'intervento finanziario della Regione per promuovere l'ammodernamento del servizio di sgombero della neve sulle strade di montagna a favore dei comuni, di cui all'art. 2 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 10, viene attuato mediante la concessione di contributi ai comuni singoli nella misura massima del 40 per cento e alle comunità montane, ai consorzi di almeno tre comuni nella misura massima del 60 per cento delle spese di acquisto di appositi mezzi meccanici e attrezzature sgombraneve effettuate o da effettuarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

A tal fine è stanziata la somma di L. 400.000.000 per ciascuno degli anni 1983, 1984 e 1985.

Art. 3 - Assegnazione di contributi

Per ottenere i contributi di cui al precedente art. 2 gli enti interessati devono presentare entro il 31 maggio dell'anno di competenza domanda alla Giunta regionale corredata da:

- le caratteristiche dei mezzi meccanici o attrezzature da acquistare con allegati preventivi di spesa delle ditte fornitrici o la documentazione della spesa sostenuta;
- la disponibilità di locali idonei per il deposito e la manutenzione dei mezzi meccanici e attrezzature;
- la consistenza del parco mezzi meccanici e attrezzature già in possesso.

Per l' anno 1983 il termine di presentazione delle domande è posticipato al 31 luglio.

I contributi sono assegnati in relazione alla spesa ritenuta ammissibile, mediante deliberazione della Giunta regionale, entro il 30 settembre successivo, e sono accreditati ad avvenuto acquisto, collaudo e immatricolazione del mezzo meccanico.

Le domande che non hanno avuto riscontro positivo sono ammesse a concorrere all' assegnazione degli anni successivi.

I contributi non utilizzati entro un anno dall' assegnazione sono revocati e devoluti ad altri richiedenti.

Art. 4 - Norme finanziarie e finali

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 della presente legge ammontanti a L. 400.000.000 per ciascuno degli anni 1983, 1984 e 1985, si fa fronte mediante l'istituzione di corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi finanziari di riferimento e la riduzione di quota parte degli stanziamenti previsti sul cap. 80010 " Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine " del bilancio di previsione 1983 e del bilancio pluriennale 1983-1986.

Art. 5 - Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983-1986 sono apportate le seguenti modifiche:

Stato di previsione della spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 880010, " Fondo di riserva per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni di bilancio per spese obbligatorie e d' ordine "

Bilancio annuale		Bilancio pluriennale	
Competenza	L. 400.000.000	1983	L. 400.000.000
Cassa	L. 400.000.000	1984	L. 400.000.000
		1985	L. 400.000.000
		1986	----

Variazione in aumento:

Cap. 45640, " Contributo ai comuni e alle comunità montane per l'acquisto di attrezzature e macchinari per lo sgombero della neve (c.n.i.) "

Bilancio annuale		Bilancio pluriennale	
Competenza	L. 400.000.000	1983	L. 400.000.000
Cassa	L. 400.000.000	1984	L. 400.000.000
		1985	L. 400.000.000
		1986	----

Codice Istat 2.1.2.09.33.18.3

Tit. 05 cat. 03 sez.06

Art. 6 - Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 127 della Costituzione e dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.